



REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

COMUNE DI FOLLINA

VENETO STRADE S.P.A.

*Lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale sul torrente Campea,
nell'ambito del cammino storico-naturalistico del sito Unesco*

“Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

- REGIONE DEL VENETO, (di seguito per brevità Regione), con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, per la quale interviene nel presente atto _____ nato a _____ (___) il _____ nella sua qualità di _____;
- COMUNE DI FARRA DI SOLIGO, per il quale interviene nel presente atto _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di Sindaco Pro-Tempore;
- COMUNE DI FOLLINA, per il quale interviene nel presente atto _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di Sindaco Pro-Tempore;
- VENETO STRADE S.p.A., con sede in Venezia Mestre – via Baseggio n. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03345230274 ed alla C.C.I.A.A. di Venezia con il n. 300810 di Repertorio Economico Amministrativo (REA), per la quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. Silvano Vernizzi, nato a Rovigo il 13.12.1953 nella sua qualità di Direttore Generale della stessa;



di seguito denominate “Parti”;

PREMESSE:

- con L.R. n. 29 del 25/10/2001 la Giunta regionale ha costituito Veneto Strade S.p.A., Società a prevalente partecipazione pubblica, per lo svolgimento delle funzioni relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali;
- con L.R. n. 13 del 29 marzo 2019 la Giunta regionale ha conferito a Veneto Strade S.p.A. ulteriori funzioni, quali quelle relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale, oltre che funzioni di ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico privato;
- Veneto Strade S.p.A., attualmente a totale partecipazione pubblica e controllata dalla Regione del Veneto, è iscritta nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e qualificata quale “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e d) del D. Lgs n. 50/2016, anche alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 108/2017;
- i comuni di Farra di Soligo e di Follina hanno stipulato un accordo per la realizzazione dei servizi tecnici relativi alla realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale sul torrente Campea, a confine tra i due comuni, opera fortemente voluta e condivisa tra le due amministrazioni comunali – che ne hanno finanziato la progettazione - per la valorizzazione e la promozione dei rispettivi territori,



facenti parte del sito “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”,

che l’Unesco ha riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità nel 2019;

- l’intervento prevede la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale con impalcato in carpenteria metallica e relative spalle in C.A., integrato nel contesto circostante, la cui forma ad arco consente anche il rispetto del franco idraulico sul corso d’acqua;

- l’opera si inserisce all’interno del tracciato del cammino storico-naturalistico sulle colline Unesco, che consente il collegamento tra i comuni di Vidor e Vittorio Veneto mediante un percorso di 52 chilometri di sentieri, posto principalmente sul crinale delle colline, e si colloca in un punto fondamentale per dare continuità all’intero percorso, rivestendo pertanto anche un particolare interesse per lo sviluppo turistico regionale del sito;

POSTO CHE

- Regione del Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 1012 del 28/07/2021 in attuazione all’art. 13 della L.R. n. 39/1991, ha stabilito di finanziare la passerella ciclopedonale per un importo pari a Euro 200.000,00;

- Regione Veneto intende attribuire alla Società Veneto Strade S.p.A. l’incarico di espletamento di tutte le attività di appalto e di esecuzione dell’intervento;

- l’art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35 prevede la conclusione di Accordi di Programma per l’attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di più soggetti;

- l’art. 192, comma 1, D. Lgs. 50/2016 consente di effettuare affidamenti diretti alle società in house;

- la Delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017 precisa che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 L.



241/1990 ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

CONSIDERATO CHE

- sussistono le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- sussistono altresì i presupposti per la sottoscrizione di un accordo pubblico-pubblico di natura contrattuale;
- è interesse comune delle Parti realizzare la suddetta iniziativa, in ragione del fatto che la definizione dell'accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità;
- le Parti hanno necessità di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto della presente intesa.

tutto ciò premesso e considerato, si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

RICHIAMO ALLE PREMESSE

Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente atto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di procedere, in base alle norme che seguono, alla conclusione di un Accordo di Programma, redatto



ai sensi dell'Art. 32 della L.R. 29/11/2001 n. 35 per disciplinare impegni e responsabilità in merito alla realizzazione dell'intervento denominato "Costruzione di una nuova passerella ciclopedonale sul torrente Campea, a confine tra i Comuni di Farra di Soligo e di Follina".

Trattasi di un ponte ciclopedonale che si inserisce all'interno del tracciato del cammino storico-naturalistico del sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", che, mediante un percorso lungo 52 chilometri, si snoda lungo il crinale delle colline e consente il collegamento tra i comuni di Vidor e quello di Vittorio Veneto. Per la sua ubicazione e funzionalità, l'intervento riveste un particolare interesse anche per lo sviluppo turistico regionale, garantendo la continuità del percorso e quindi la sua piena fruizione.

ARTICOLO 3

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento prevede una spesa complessiva stimata in € 200.000,00. I Comuni di Farra di Soligo e di Follina seguiranno il progetto della passerella ciclopedonale fino all'approvazione dell'esecutivo e lo trasmetteranno a Regione Veneto e Veneto Strade S.p.a.

Regione del Veneto mette a disposizione i fondi per il finanziamento dell'opera. Veneto Strade seguirà le attività successive di appalto, l'esecuzione, direzione dei lavori, sino al completamento dell'opera, comprese le attività espropriative. Ulteriori deleghe sui compiti in carico ai firmatari, sono riportati nel successivo art. 4.

ART. 4

IMPEGNI TRA LE PARTI

I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, al fine della sua attuazione nelle modalità previste all'art. 3, convengono di procedere come segue.



I Comuni di Farra di Soligo e di Follina si impegnano a perfezionare l'iter progettuale dell'opera mediante:

- approvazione del progetto definitivo dell'opera, perfezionando intese, pareri e concessioni, previo avvio delle necessarie procedure atte all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente, determinando l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e le dichiarazioni di pubblica utilità; Veneto Strade offrirà eventualmente il proprio supporto tecnico ed amministrativo agli uffici comunali nelle fasi antecedenti all'approvazione del progetto;
- redazione ed approvazione del progetto esecutivo;
- redazione di apposita variante urbanistica, qualora ritenuta necessaria;
- trasmissione a Regione Veneto e a Veneto Strade S.p.a. del progetto esecutivo con tutte le necessarie autorizzazioni e la conformità urbanistica.

Regione del Veneto si impegna a:

- finanziare l'intervento con risorse proprie, mettendo a disposizione complessivi € 200.000,00, da impegnare a favore della società Veneto Strade;
- monitorare lo stato di avanzamento delle attività;
- riconoscere a Veneto Strade S.p.A. il rimborso dei costi diretti ed indiretti riconducibili alle attività sostenute per l'espletamento delle funzioni affidate di cui al successivo articolo 5; detti costi riguardano le spese tecniche che Veneto Strade sosterrà per gli affidamenti a professionalità esterne oltre agli oneri interni di struttura; questi ultimi vengono riconosciuti per un importo forfettariamente convenuto fra le parti pari al 2 (due) per cento, oneri fiscali esclusi, del finanziamento oggetto di erogazione, mentre gli importi relativi alle spese tecniche saranno erogati a seguito di rendicontazione prodotta da Veneto Strade



S.p.A.

Veneto Strade S.p.A. si impegna a seguire la fase di esecuzione mediante:

- l'assunzione del ruolo di soggetto attuatore e la responsabilità del procedimento dell'intervento nella fase attuativa;
- il ruolo di stazione appaltante delle opere ed autorità espropriante.

Con la stipula del presente accordo, le parti si impegnano a pervenire alla conclusione dell'intervento entro il 31/12/2022.

Il termine così indicato potrà essere comunque ridefinito su richiesta di una delle parti, a fronte di eventuali problematiche sorte nella definizione dell'intervento.

ARTICOLO 5

FUNZIONI AFFIDATE A VENETO STRADE S.P.A.

Con riferimento all'intervento, la Regione del Veneto conferisce con il presente atto a Veneto Strade S.p.A. le seguenti funzioni:

- appalto e fase realizzativa: indizione e gestione della gara di appalto, compresi gli obblighi di pubblicità legale, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudi;
- ruolo di autorità espropriante e promotore dell'espropriazione, così come individuate nel D.P.R. 327/2001, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3, lett. b) e d) e 6, commi 1 e 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. Dette funzioni consistono nella redazione di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure espropriative. Il beneficiario delle aree espropriate è individuato nei Comuni interessati, ciascuno per la propria competenza territoriale.

Veneto Strade S.p.A. è autorizzata a dar corso alle attività di cui sopra mediante professionalità interne e/o, se necessario, con professionisti esterni, da individuarsi



in conformità alla legislazione vigente in materia di affidamenti.

Nel caso di interruzione dell'iter realizzativo delle opere, non dipendente dall'attività della società Veneto Strade S.p.A., che opera come soggetto attuatore, la Regione del Veneto riconoscerà alla società quanto spettante sulla base delle previsioni di cui al presente Accordo in relazione alle attività concretamente realizzate.

ARTICOLO 6

ASPETTI MANUTENTIVI DELL'OPERA

La successiva manutenzione e la complessiva gestione dell'opera realizzata da Veneto Strade S.p.A., oggetto del presente Accordo, una volta ultimati i lavori, saranno a carico del Comune di Farra di Soligo e del Comune di Follina, secondo accordi che verranno successivamente stabiliti tra i due Comuni

ARTICOLO 7

ASPETTI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO

I costi relativi alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente Protocollo prevedono un investimento di complessivi € 200.000,00, a carico della Regione Veneto.

L'avvio di ogni attività oggetto del presente accordo da parte di Veneto Strade, è subordinata all'acquisizione del provvedimento regionale di impegno di spesa.

La liquidazione dei service tecnici, degli incarichi professionali e/o dei lavori principali ed accessori o di qualunque tipologia di costo afferenti alle attività di cui al precedente art. 5 affidati a Veneto Strade S.p.A. sarà erogata agli aventi diritto, da parte di Veneto Strade S.p.A., cui dovranno essere intestate le fatture da parte dei professionisti/società incaricate. La Società dopo la sottoscrizione del presente accordo, potrà richiedere l'erogazione di un'anticipazione pari al 50% del



finanziamento. La Società provvederà ad inviare la propria fattura alla Regione che pagherà, nei termini di legge, quanto dovuto a Veneto Strade S.p.A.

Per le procedure espropriative, l'indennità di esproprio e/o l'indennità di occupazione sarà determinata da Veneto Strade S.p.A. e la relativa liquidazione, corrisposta alla ditta dalla società, verrà trasmessa alla Regione del Veneto per il relativo rimborso.

Al termine dei lavori è previsto l'invio, da parte di Veneto Strade alla Regione del Veneto degli atti di collaudo/regolare esecuzione delle opere eseguite, unitamente al quadro economico, approvato, delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle opere.

Il rimborso dei costi afferenti alla struttura Veneto Strade S.p.A. e relativi all'impiego di personale, mezzi ed attrezzature e di quanto necessario, saranno corrisposti dalla Regione del Veneto forfettariamente nei limiti di quanto indicato all'art. 4.

ARTICOLO 8

VARIAZIONI PROGETTUALI E/O ESECUTIVE

Possibili variazioni che si rendano necessarie in corso di esecuzione degli interventi dovranno essere espressamente e preventivamente motivate e condivise tra le Parti, anche per la valutazione della relativa copertura finanziaria.

Veneto Strade S.p.a. si impegna a procedere con le funzioni attribuite di cui all'art. 5 nell'ambito delle somme disponibili indicate all'art. 4 e pari complessivamente ad € 200.000,00 iva inclusa senza alcun obbligo di adempimento per tutte quelle attività, seppur necessarie, che non dovessero trovare adeguata copertura nelle somme a disposizione. In tal caso Veneto Strade S.p.a. si impegna a segnalare la problematica alla Regione del Veneto e ai Comuni di Farra di Soligo e di Follina.



ARTICOLO 9**VIGILANZA DELLA REGIONE DEL VENETO**

La Regione ha facoltà di far ispezionare da propri incaricati i cantieri relativamente alle opere affidate e di verificare la corretta gestione delle attività.

Eventuali deficienze saranno notificate a Veneto Strade S.p.A. che dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, salvo casi di forza maggiore.

La Regione potrà altresì effettuare i controlli e le verifiche tecniche ritenute opportune e relative all'oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 10**DURATA**

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha automaticamente termine con la conclusione delle attività individuate.

ARTICOLO 11**DOMICILIO DELLE PARTI**

La Regione del Veneto elegge il proprio domicilio presso Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, il Comune di Farra di Soligo e il Comune di Follina presso le proprie sedi municipali, site rispettivamente in _____ e in _____, la società Veneto Strade S.p.a in Venezia Mestre — via Baseggio n. 5.

ARTICOLO 12**RICHIAMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE**

Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ARTICOLO 13**CONTROVERSIE**

Qualora insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti convengono di attivare apposito tentativo di conciliazione stragiudiziale, esperito il quale, in caso di mancato accordo, la parte interessata devolverà la soluzione all'Autorità Giudiziaria territorialmente e *ratione materiae* competente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14

TRATTAMENTO DEI DATI

Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

ARTICOLO 15

RATIFICA

La sottoscrizione del presente protocollo d'Intesa è stata autorizzata previa approvazione dal competente organo deliberante della Regione, avvenuta con provvedimento di Giunta regionale n. _____ del _____, dal Comune di Farra di Soligo, mediante provvedimento di Giunta comunale n. ____ del _____, dal Comune di Follina, mediante provvedimento di Giunta comunale n. ____ del _____, mentre è valido ed efficace per Veneto Strade, essendo sottoscritto da _____

Per il presente atto si invoca l'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE DEL VENETO _____



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO _____

COMUNE DI FOLLINA _____

VENETO STRADE S.P.A. _____

Il presente Protocollo, composto da n. 15 articoli e da n. 12 pagine, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005.

